DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 27/2008

del 14 marzo 2008

che modifica l'allegato IV (Energia) e l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato IV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 132/2007 del 26 ottobre 2007 ([1]).

(2) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 18/2008 del 1º febbraio 2008 ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 656/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 586/2001 recante attuazione, per quanto riguarda la definizione di raggruppamenti principali di industrie (RPI), del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/394/CE della Commissione, del 7 giugno 2007, che modifica la direttiva 90/377/CEE del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica ([4]).

(5) Occorre integrare nell'allegato XXI dell'accordo la direttiva 2006/108/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 90/377/CEE e 2001/77/CE in materia di energia, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania ([5]), che è stata integrata nell'accordo dalla decisione del Comitato misto SEE n. 132/2007 ([6]),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato IV dell'accordo, al punto 7 (Direttiva 90/377/CEE del Consiglio), è inserito il seguente trattino:

«— **32007 D 0394**: Decisione 2007/394/CE della Commissione, del 7 giugno 2007 (GU L 148 del 9.6.2007, pag. 11).»

([1]) GU L 100 del 10.4.2008, pag. 1.
([2]) GU L 154 del 12.6.2008, pag. 36.
([3]) GU L 155 del 15.6.2007, pag. 3.
([4]) GU L 148 del 9.6.2007, pag. 11.
([5]) GU L 363 del 20.12.2006, pag. 414.
([6]) GU L 100 del 10.4.2008, pag. 1.

Articolo 2

L'allegato XXI dell'accordo è modificato come segue:

1) al punto 2a [Regolamento (CE) n. 586/2001 della Commissione] è inserito il testo seguente:

«, modificato da:

— **32007 R 0656**: Regolamento (CE) n. 656/2007 della Commissione del 14 giugno 2007 (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 3).»

2) Al punto 26 (Direttiva 90/377/CEE del Consiglio) vengono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32006 L 0108**: Direttiva 2006/108/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 414),

— **32007 D 0394**: Decisione 2007/394/CE della Commissione, del 7 giugno 2007 (GU L 148 del 9.6.2007, pag. 11).»

Articolo 3

I testi del regolamento (CE) n. 656/2007 e della decisione 2007/394/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 15 marzo 2008, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.